

**REGIONE LOMBARDIA – L.R. 16 dicembre 1989, n. 73:**  
**Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.**  
(Pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 20 dicembre 1989)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Finalità [1]**

1. Con le presenti disposizioni la Regione Lombardia disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di artigianato, secondo principi fondamentali della Legge 8 agosto 1985, n. 443, al fine di costituire l'organizzazione istituzionale disposta da detta Legge ed il quadro di riferimento per l'esercizio delle attività e degli interventi di sostegno e promozione, mediante:

- a) l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;
- b) l'istituzione, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni provinciali (CPA), e regionale per l'artigianato (CRA).

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 2 - Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative**

1. E' imprenditore artigiano l'imprenditore individuale o in forma di società che abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, eserciti un'impresa avente le caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4 della stessa Legge e sia iscritta all'albo di cui al successivo art. 3.

2. L'obbligo di essere titolare di una sola impresa artigiana disposto dal terzo comma dell'art. 3 della Legge n. 443/85 non preclude all'artigiano la possibilità di esercitare l'impresa in più unità locali, di essere contemporaneamente titolare di imprese non artigiane o partecipare contemporaneamente a società esercenti un'attività artigiana, salva l'applicazione dell'art. 2301 del codice civile.

3. Nell'ipotesi di società esercente un'attività artigiana, la qualità di socio amministratore non è incompatibile con lo svolgimento da parte dello stesso di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ai fini di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee fra imprese artigiane debbono avere i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

**TITOLO II**  
**ALBO PROVINCIALE E CIRCONDARIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

**Art. 3 - Istituzione [1] [2]**

1. In ogni Provincia della Lombardia, presso la sede delle commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi del successivo art. 13, è istituito l'albo delle imprese artigiane nel quale debbono essere obbligatoriamente iscritti gli imprenditori, di cui al primo comma del precedente art. 2, secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla Legge 4 novembre 1981, n. 630 e relative norme di attuazione.

2. Nell'albo debbono altresì essere iscritti, in apposita sezione separata, i soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le associazioni temporanee indicate al quarto comma dello stesso articolo purché siano composte da sole imprese artigiane. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo è condizione per l'ammissione alle agevolazioni regionali degli altri soggetti di cui al terzo e quarto comma dello stesso art. 6 della Legge 443/85.

3. Gli albi provinciali delle imprese artigiane sono pubblici. Chiunque può prendere libera visione degli albi con le modalità stabilite dalla competente commissione provinciale per l'artigianato, nonché su istanza e previo pagamento dei costi, farne estrarre copia.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

(2) Per le agevolazioni finanziarie ad imprese artigiane aventi i requisiti di cui al presente articolo vedi la L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

#### **Art. 4 - Domanda di iscrizione all'albo e denuncia di cessazione o modificazione [1]**

1. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività.

2. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sono presentate, o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione provinciale per l'artigianato della Provincia nel quale l'impresa ha sede.

3. Le domande di iscrizione all'albo, nonché le successive denunce di modificazione e di cessazione, esimono dal compimento di medesimi atti ai fini di quanto disposto dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

4. A cura della commissione provinciale per l'artigianato le domande di iscrizione e le denunce di modificazione o di cessazione vengono tempestivamente trasmesse in copia alla camera di commercio per l'annotazione nel registro delle ditte ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 5 - Iscrizione delle società e dei consorzi [1]**

1. Per le società ed i soggetti esercenti un'attività artigiana di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, o alla sezione separata, deve essere presentata o spedita a cura degli amministratori, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 4, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per il luogo ove la società ha la sede legale, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività artigiana.

2. Per le società di cui all'art. 26-quater della Legge 22 dicembre 1980, n. 891, la domanda di iscrizione deve essere presentata, a cura dei soci, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività artigiana, allegando copia autenticata dell'atto costitutivo ed indicando gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro.

3. Alla domanda deve essere allegato un elenco di soci, aggiornato annualmente, che, nell'ipotesi di consorzi, di società consortili ed associazioni temporanee misti, comprenda gli altri soggetti associati.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 6 - Funzioni istruttorie dei Comuni [1]**

1. Quando le risultanze dell'istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lett. a), quarto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non vengano direttamente allegate alla domanda a

cura dell'interessato, la commissione provinciale per l'artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al sindaco del Comune ove ha sede l'impresa o la società artigiana.

2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all'interessato o trasmessi alla commissione provinciale per l'artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale per l'artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell'interessato, o d'ufficio, provvede direttamente all'effettuazione dell'istruttoria.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 7 - Iscrizione su domanda degli interessati [1]**

1. La commissione provinciale per l'artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell'articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, delibera sull'accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla competente commissione provinciale per l'artigianato, mediante notificazione a termine di Legge, la formazione del silenzio assenso.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di Legge a decorrere dalla data dell'iscrizione stessa.

3. Dalla data di presentazione della domanda, gli imprenditori, le società ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonché di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla Legge, e non incorrono sino a intervenuta decisione definitiva sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

4. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette d'ufficio alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte.

7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all'interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 8 - Iscrizione d'ufficio [1]**

1. La commissione provinciale per l'artigianato procede all'iscrizione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano prodotto la domanda di cui al precedente art. 5.
  2. A tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'art. 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, che riscontrano l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della stessa Legge, nei riguardi di imprese, consorzi e società consortili, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni dalla comunicazione.
  3. Per gli accertamenti d'ufficio, la commissione provinciale per l'artigianato richiede ai Comuni il compimento degli adempimenti istruttori e di certificazione secondo quanto disposto dal precedente art. 6.
  4. Entro dieci giorni dall'inizio della procedura per l'iscrizione d'ufficio la commissione provinciale per l'artigianato ne dà avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione.
  6. La deliberazione di iscrizione d'ufficio ha efficacia costitutiva e decorre dalla data di effettiva iscrizione all'albo.
  7. Le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato con cui si procede alla iscrizione d'ufficio vanno trasmesse, oltre che ai soggetti indicati al quarto e quinto comma del precedente art. 7, anche agli interessati ed agli organismi che, con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura.
- (1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 9 - Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo [1]**

1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all'albo, nonché dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.
3. La cessazione dell'attività dell'impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del Decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro.
4. Le imprese, qualora non abbiano già provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell'anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.
5. La commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio. Ogni trenta mesi la commissione provinciale per l'artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che può opporre controdeduzioni. Restano salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla Legge.

6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

7. La cancellazione dell'albo, salvo il caso di cessazione dell'attività non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.

8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità anche per i consorzi e le società consortili iscritti alla sezione separata dall'albo.

10. La commissione provinciale per l'artigianato dispone d'ufficio la cancellazione della separata sezione dell'albo di consorzi e società consortili, allorché si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono più le proprie funzioni o scopi.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 101, L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e, successivamente, dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

### **Art. 10 - Impugnativa [1]**

1. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l'artigianato, di cui al successivo art. 18, nelle materie e nei termini fissati dal quinto comma dell'art. 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, da parte degli interessati e degli altri soggetti ivi indicati.

2. La commissione regionale per l'artigianato decide definitivamente in via amministrativa sui ricorsi, con provvedimento motivato adottato sulla base di idonea istruttoria, entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato possono essere impuginate a norma di Legge.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

### **Art. 11 - Sanzioni**

1. Per la trasgressione di quanto sancito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo stesso, sono comminate sanzioni amministrative consistenti nel pagamento delle somme sottelencate:

a) per omissione di presentazione di domanda di iscrizione all'albo e di denuncia dell'inizio dell'attività: da L. 200.000 a L. 2.000.000;

b) per omissione di denuncia di modificazione nello stato di fatto e di diritto e di cessazione dell'attività: da L. 50.000 a L. 150.000;

c) per dichiarazione contenente dati erronei: da L. 20.000 a L. 60.000;

d) per uso non consentito da parte di imprenditori, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee di riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le sanzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono ridotte alla metà del minimo, se l'inadempienza sia rilevata in sede di presentazione tardiva della domanda e sono ridotte ad un quarto del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro il trentesimo giorno della scadenza del termine. Resta salva l'applicazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 12 - Applicazione delle sanzioni [1]**

1. Le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 11 sono delegate ai Comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, e con le procedure ivi stabilite, sentite le competenti commissioni provinciali per l'artigianato.
  2. Le spese relative all'esercizio della suddetta delega sono definite nella misura forfettaria del sessanta per cento dell'importo delle somme riscosse da ciascun Comune delegato nel corso dell'anno.
  3. La restante misura netta del quaranta per cento compete integralmente alla Regione.
  4. Gli eventuali compensi da corrispondere agli organi, uffici e agenti, abilitati alla verbalizzazione a norma delle vigenti disposizioni, sono a carico della misura forfettaria indicata al precedente secondo comma, e pertanto liquidati ed erogati direttamente a cura dei Comuni delegati.
  5. I Comuni delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta Regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti. Contestualmente i Comuni medesimi provvederanno a versare alla tesoreria regionale la quota di sua spettanza ai sensi del precedente terzo comma.
  6. La Regione attraverso i suoi organi statutari, per quanto di competenza, vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed emana direttive per l'esercizio delle funzioni stesse.
  7. In caso di inadempimento che configuri un mancato o ritardato esercizio delle funzioni delegate la regione invita l'ente a provvedere entro congruo termine, decorso il quale predispone direttamente il singolo atto. Nei casi di persistente e grave violazione di Leggi e direttive regionali con apposita Legge Regione viene disposta la revoca delle funzioni delegate dalla presente Legge.
- (1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO**

#### **CAPO I**

#### **ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE**

#### **COMMISSIONI PROVINCIALI, CIRCONDARIALI E REGIONALE PER**

#### **L'ARTIGIANATO [1]**

#### **Art. 13 - (Commissioni provinciali per l'artigianato) [2]**

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato (CPA), organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolgono funzioni riguardanti la tenuta degli albi di cui al Titolo II della presente legge.
2. Le commissioni durano in carica 5 anni ed i loro membri possono essere riconfermati una sola volta, indipendentemente dalla durata del primo mandato.
3. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono composte da:
  - a) cinque titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;
  - b) il direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);



- c) il direttore della direzione provinciale del lavoro;
- d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie dei contratti nazionali di lavoro per l'artigianato;
- e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale.

4. In caso di inerzia nella designazione di componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato da parte dei soggetti a ciò competenti, le stesse possono essere costituite a seguito di designazioni di un numero minimo di sette componenti, fatta salva l'integrazione delle stesse ad avvenuta designazione dei componenti mancanti. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il soggetto subentrato resta in carica non oltre la scadenza ordinaria della commissione, salvo conferma.

5. Le commissioni provinciali per l'artigianato eleggono il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli fra i membri di cui alla lettera a) del comma 3.

6. Ogni commissione, sulla base di indicazioni della Giunta regionale, disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno; tali norme sono approvate dalla Giunta regionale. Qualora la commissione non provveda entro trenta giorni dall'insediamento, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

7. Ai componenti della commissione provinciale per l'artigianato spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

(1) Per le disposizioni transitorie in ordine alla costituzione delle commissioni vedi l'art. 1, L.R. 25 novembre 1994, n. 34 e l'art. 1, L.R. 18 marzo 1996, n. 6.

(2) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 6, lett. a), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 14 - Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 15 - Sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato**

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia, presso le rispettive CCIAA.

2. [1]

3. Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il presidente della Giunta Regionale o l'assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, stipula con le CCIAA apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici, nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte ed albo delle imprese artigiane.

4. Le convenzioni possono essere stipulate in unico contesto con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uopo delegata dalle CCIAA stesse.

(1) Comma abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 16 - Uffici di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato [1]**

1. L'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato, da istituirsi e costituirsi a seguito della stipula della convenzione indicata al terzo comma del precedente art. 15, è diretto dal presidente della commissione ed il personale addetto, pur mantenendo il rapporto organico con la camera di commercio cui appartiene, opera alle sue dipendenze funzionali.

2. L'ufficio assolve ai compiti di:

- a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione degli aventi diritto negli albi provinciali, nonché nella sezione separata, disposte dalle relative commissioni;
- b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente Legge e di competenza delle rispettive commissioni;
- c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni stesse;
- d) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione previste dalla presente Legge;
- e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla revisioni periodiche dell'albo;
- f) espletare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alle commissioni delle Leggi Regionali.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 17 - Diritti di segreteria e diritti annuali [1]**

1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato ad imprenditori artigiani, ai sensi della Legge 27 febbraio 1978, n. 49.

2. La Regione, nell'ambito della convenzione richiamata al terzo comma del precedente art. 15, concerta con le CCIAA l'utilizzo delle somme provenienti da diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali, e dei propri mezzi finanziari, al fine di integrare e selezionare gli interventi per il comparto artigianato, di rispettiva competenza, in base a programmi sinergici.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 18 - (Commissione regionale per l'artigianato) [1]**

1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:

- a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, membri di diritto;
- b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
- c) da due esperti, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

3. E' compito della commissione:

- a) decidere in sede di ricorso in via amministrativa avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri alla direzione generale competente per il coordinamento delle attività svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento interno adottato dalla commissione stessa sulla base di indicazioni della Giunta regionale, ed è trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione della commissione, alla Giunta per l'approvazione; qualora la commissione non provveda entro tale data alla trasmissione, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.



5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La funzione di segreteria della commissione è svolta da personale dipendente dalla Giunta regionale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 6, lett. b), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 19 - Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 20 - Spese di funzionamento [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 21 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza [1]**

1. La Giunta Regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali, e regionale per l'artigianato.

2. Le commissioni provinciali, e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale - Settore industria ed artigianato. Essa può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni.

3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di Legge da parte della commissione, il Presidente della Giunta, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può, previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.

4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel Decreto di nomina. Tale durata non può in ogni caso superare i dodici mesi.

5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede con proprio Decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione.

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 6, lett. c), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

### **CAPO 2**

#### **ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E CIRCONDARIALI PER L'ARTIGIANATO**

#### **Art. 22 - Elettorato attivo e passivo [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 23 - Sistema elettorale [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 24 - Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 25 - Seggi elettorali [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 26 - Adempimenti generali [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

#### **Art. 27 - Adempimenti preliminari [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 28 - Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 29 - Manifesto e schede elettorali [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 30 - Votazioni [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 31 - Scrutinio e proclamazione degli eletti [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 32 - Ricorsi [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**TITOLO IV**  
**NORME D'ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINANZIARIE**

**Art. 33 - Prima revisione degli albi delle imprese artigiane [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 34 - Disposizioni per le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 35 - Iscrizione di diritto agli albi [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 36 - Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 37 - Convenzione con Unioncamere [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d), L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

**Art. 38 - Abrogazione di norme regionali**

1. Dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti Leggi Regionali:

a) l'art. 32 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 "Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1981/83".

b) l'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 89 "Autorizzazione di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - III provvedimento".

**Art. 39 - Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvederà a decorrere dall'esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego della somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai

sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della regione Lombardia.